



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza n. 14 del 20/08/2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTROLLO A SEGUITO DI CASO SOSPETTO DI DENGUE.

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta via pec con prot. nr. 32553 del 20/08/2026 dall'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – SC Igiene e Sanità Pubblica – SS ISP Melegnano Martesana, con la quale viene segnalata la presenza di un caso Dengue in soggetto domiciliato nel Comune di San Donato Milanese, in Via Martiri di Cefalonia nr. 59 e vengono richiesti interventi di prevenzione e controllo sul territorio interessato;

Visti:

- il relativo allegato "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 della nota di cui sopra e in particolare il Capitolo 4 avente ad oggetto *"Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika"* e all'allegato 10;
- la nota n.119135/2026 del 25/05/2026 del Direttore Generale dell'ATS Milano Città Metropolitana, acquisita agli atti dell'Ente in data 25/05/2026 con prot. n.20550 e avente come oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori" con la quale si invita i Sindaci ad approntare adeguate campagne informative rivolte alla cittadinanza nonché ad adottare apposite Ordinanze Sindacali che impongano misure preventive e azioni correttive da parte dei cittadini volte al contenimento delle infestazioni da zanzare";
- l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 08/06/2026, avente ad oggetto "Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)";

Preso atto che

- la medesima nota di ATS richiede l'adozione di interventi di disinfestazione nell'area di domicilio del soggetto interessato, sita in Via Martiri di Cefalonia nr. 59 e nelle zone limitrofe per un raggio di 200 metri, individuando altresì un'area cautelativa di intervento di almeno 200 metri rispetto al civico 8 della via dell'Unione Europea coincidente con il comparto "Torri Lombarde" amministrato dal Consorzio Quartiere Affari;

- gli interventi richiesti consistono in:
 1. ciclo di trattamenti adulticidi, come previsto dal punto 4 dell'Allegato 10 del Piano Nazionale Arboviroso (PNA), da effettuarsi sia su aree pubbliche sia su aree private;
 2. interventi di bonifica ambientale mediante rimozione dei focolai larvali;
 3. trattamenti larvicidi nei focolai non eliminabili;

Considerato che:

- qualora si verificassero ulteriori casi all'interno dell'area interessata dal presente provvedimento, la zona oggetto degli interventi potrà essere estesa di ulteriori 200 metri e i trattamenti dovranno essere replicati in caso di pioggia;
- fatti salvi gli interventi di competenza dell'ATS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi sospetti o accertati di malattie trasmesse da insetti vettori, la prevenzione si basa principalmente sulla riduzione della popolazione del vettore mediante eliminazione dei focolai larvali e trattamenti larvicidi e adulticidi;

Ritenuto necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo mediante la puntura di insetti vettori, in particolare delle zanzare del genere *Aedes*, responsabili della trasmissione di patologie quali Dengue, Chikungunya e Zika;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e, in generale, a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni ubicate nelle aree specificate in premessa (come da planimetrie allegate) compreso il comparto "Torri Lombarde" amministrato dal Consorzio Quartiere Affari:

1. di eseguire con decorrenza immediata gli interventi richiesti da ATS e disposti con la presente ordinanza,
2. di attenersi alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 7/2026 relativamente alla gestione delle aree di rispettiva competenza;
3. di provvedere all'eliminazione dei focolai larvali ovvero al trattamento di quelli inamovibili presenti nelle proprietà private e relative pertinenze;
4. di adottare le seguenti precauzioni:
 - utilizzare repellenti cutanei per uso topico secondo le modalità indicate;
 - attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nei fogli illustrativi dei prodotti, evitando l'applicazione su mucose o su cute lesa e prestando particolare attenzione a bambini, donne in gravidanza e in allattamento;
 - indossare, soprattutto nelle ore crepuscolari e serali, indumenti chiari che coprano la maggior parte del corpo;
 - soggiornare preferibilmente in ambienti climatizzati o dotati di zanzariere integre e ben mantenute;
 - in caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare prodotti insetticidi per uso domestico secondo le istruzioni, aerando adeguatamente i locali prima della permanenza.
5. di demandare al Consorzio Quartiere Affari la massima divulgazione del presente provvedimento a mezzo affissione copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso alle residenze private e attività commerciali/produttive insistenti nell'area oggetto di intervento;

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale per la notifica ai soggetti interessati e per la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni contenute.

STABILISCE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune;
- la diffusione tramite sito istituzionale e canali informativi dell'Ente;
- l'invio di copia della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Milano;
 - Comando Polizia Locale;
 - ATS Città Metropolitana di Milano – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria;
 - Comando Carabinieri competente per territorio.

AVVERTE CHE

il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online e ha validità fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza che, in caso di condizioni meteo avverse, saranno effettuate il primo giorno utile in assenza di precipitazioni così da garantire l'efficacia degli interventi;

si invita tutta la cittadinanza al rispetto delle prescrizioni sopra esposte relativamente all'area oggetto di intervento;

salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché, nei casi di legge, l'applicazione dell'art. 650 c.p.;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Sottoscritta dal Sindaco
(BARONE CARLO SALVATORE)
con firma digitale**